

## STATUTO

**FAMILY COMMUNITY  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE ETS**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL VOLTURNO CE VIALE  
DELLE ACACIE 10

Numero REA: CE - 359236

Codice fiscale: 04834300610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-11-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Allegato "A" alla Racc. n. 15798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | STATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | TITOLO I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 della Regione Campania, una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B), con sede nel Comune di Castel Volturno (CE) la Società cooperativa denominata: "FAMILY COMMUNITY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". |  |
|  | Solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione sociale si deve intendere sin d'ora modificata in "FAMILY COMMUNITY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve nominabile anche come "F.C. S.C.S. ETS".                                                                             |  |
|  | La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Art. 2 (Durata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea,  
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91,  
non ha scopo di lucro e si propone di perseguire  
l'interesse generale della comunità alla promozione  
umana e all'integrazione sociale dei cittadini svi-  
luppando fra essi lo spirito mutualistico e solida-  
ristico mediante:

- a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educati-  
vi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1,  
lettere a), b), c), d), l), e p), del D.Lgs. n.  
112/2017 recante revisione della disciplina in mate-  
ria di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma  
1, lett. a) della legge 381/91;
- b. lo svolgimento di attività d'impresa, indicate  
all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/91,  
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone  
svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della medesima  
legge.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla  
base del movimento cooperativo mondiale ed in rap-  
porto ad essi agisce.

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,  |
|  | la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle re-  |
|  | sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunita- |
|  | rio, il legame con il territorio, un equilibrato     |
|  | rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.    |
|  | La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo    |
|  | gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economi-  |
|  | co e culturale delle comunità, deve cooperare atti-  |
|  | vamente, con altri enti cooperativi, altre imprese   |
|  | ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore,    |
|  | su scala locale, nazionale e internazionale.         |
|  | La Cooperativa intende realizzare i propri scopi so- |
|  | ciali mediante il coinvolgimento delle risorse del-  |
|  | la comunità, e in special modo volontari ed enti     |
|  | con finalità di solidarietà sociale, attuando in     |
|  | questo modo - grazie anche all'apporto dei soci la-  |
|  | voratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. |
|  | La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza   |
|  | fini speculativi tramite la gestione in forma asso-  |
|  | ciata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-  |
|  | nuità di occupazione lavorativa ai soci alle miglio- |
|  | ri condizioni economiche, sociali e professionali.   |
|  | Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu- |
|  | tualistici, i soci instaurano con la cooperativa un  |
|  | ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata   |
|  |                                                      |

**5** di **56**

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  |                                                         |
|  |                                                         |
|  |                                                         |
|  |                                                         |
|  | b), L. 381/1991, la cooperativa si propone di persegui- |
|  | re l'interesse generale della comunità alla pro-        |
|  | mozione umana e all'integrazione sociale dei citta-     |
|  | dini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e     |
|  | solidaristico mediante la gestione di servizi socio     |
|  | - assistenziali, educativi, residenziali e semiresi-    |
|  | denziali, territoriali e domiciliari alle persone       |
|  | nell'interesse generale della comunità. In partico-     |
|  | lare, si propone di offrire tutti i servizi previ-      |
|  | sti dal catalogo dei servizi residenziali, semiresi-    |
|  | denziali, territoriali e domiciliari di cui al rego-    |
|  | lamento di attuazione della Legge Regionale 11/2007     |
|  | della Regione Campania.                                 |
|  | La cooperativa, con riferimento ed in conformità al     |
|  | proprio scopo mutualistico ed agli interessi e re-      |
|  | quisiti dei propri soci cooperatori, relativamente      |
|  | al predetto scopo si propone di gestire:                |
|  | a) nido e micro-nido d'infanzia nonchè servizi inte-    |
|  | grativi al nido (spazio bambini e bambine e centro      |
|  | per i bambini e le famiglie);                           |
|  | b) centro sociale polifunzionale, comunità di pronta    |
|  | e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità      |
|  | educativa a dimensione familiare, comunità allog-       |
|  | gio, casa albergo, comunità di accoglienza per ge-      |
|  | stanti, madri e bambini, casa di accoglienza per        |
|  |                                                         |
|  |                                                         |

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  |                                                       |
|  |                                                       |
|  |                                                       |
|  |                                                       |
|  | donne maltrattate, casa protetta per donne vittime    |
|  | di violenza, di tratta e/o sfruttamento, comunità     |
|  | per tutelare persone non autosufficienti;             |
|  | c) servizi di assistenza scolastica, progetti tera-   |
|  | peutici riabilitativi sostenuti da budget di salu-    |
|  | te, assistenza domiciliare socio - assistenziale ed   |
|  | integrata con servizi sanitari, telesoccorso, servi-  |
|  | zi di mediazione familiare e culturale, laboratori    |
|  | di educativa territoriale;                            |
|  | d) segretariato sociale, telefonia sociale, traspor-  |
|  | to sociale, unità mobile di strada e servizio di      |
|  | pronto intervento sociale.                            |
|  | Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vi-   |
|  | genti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere   |
|  | qualunque altra attività connessa o affine alle at-   |
|  | tività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti     |
|  | gli atti e concludere tutte le operazioni di natura   |
|  | immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e    |
|  | finanziaria necessarie od utili allo svolgimento      |
|  | delle attività sociali o comunque, sia direttamente   |
|  | che indirettamente, attinenti alle medesime compre-   |
|  | sa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, |
|  | attrezzature ed impianti atti al raggiungimento       |
|  | degli scopi sociali.                                  |
|  | Le attività di cui al presente oggetto sociale sa-    |
|  |                                                       |
|  |                                                       |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | ranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in ma- |
|  | teria di esercizio di professioni riservate per il   |
|  | cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi   |
|  | albi o elenchi.                                      |
|  |                                                      |
|  | La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazio-  |
|  | ni in altre imprese a scopo di stabile investimento  |
|  | e non di collocamento sul mercato, specie se svolgo- |
|  | no attività analoghe e comunque accessorie all'atti- |
|  | vità sociale, con particolare riguardo alla facoltà  |
|  | di sostenere lo sviluppo di altre cooperative socia- |
|  | li, con esclusione assoluta della possibilità di     |
|  | svolgere attività di assunzione di partecipazioni    |
|  | riservata dalla legge a cooperative in possesso di   |
|  | determinati requisiti, appositamente autorizzate     |
|  | e/o iscritte in appositi albi o elenchi.             |
|  |                                                      |
|  | Il consiglio di amministrazione è autorizzato a com- |
|  | piere le operazioni di cui all'articolo 2529 del co- |
|  | dice civile alle condizioni e nei limiti ivi previ-  |
|  | sti.                                                 |
|  |                                                      |
|  | La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire    |
|  | lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,    |
|  | potrà istituire una sezione di attività, disciplina- |
|  | ta da apposito regolamento approvato dall'Assem-     |
|  | blea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli   |
|  | soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-   |
|  |                                                      |
|  |                                                      |

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capaci-

10 di 56

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-

12 di 56

peratore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente a-

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| dottate dagli organi sociali;                                                                                                                                                                                                                    |  |
| f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. |  |
| Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:                                                                         |  |
| - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;                                                             |  |
| - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.                              |  |
| Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:                                                                         |  |
| - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | nei termini stabiliti dai regolamenti interni;                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | - l'indicazione delle specifiche competenze possedute.                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | - l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fis-

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | sati dall'Organo amministrativo:                     |
|  | - del capitale sottoscritto;                         |
|  | - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di    |
|  | rimborso delle spese di istruttoria della domanda    |
|  | di ammissione;                                       |
|  | - del sovrapprezzo eventualmente determinato dal-    |
|  | l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su  |
|  | proposta dell'Organo amministrativo;                 |
|  | b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in- |
|  | terni e delle deliberazioni adottate dagli organi    |
|  | sociali.                                             |
|  | In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto     |
|  | previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulterior- |
|  | mente obbligati:                                     |
|  | c) a non aderire ad altre società che perseguano i-  |
|  | dentici scopi sociali ed esplichino attività concor- |
|  | rente, nonché a non prestare lavoro a favore di ter- |
|  | zi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analo- |
|  | go a quello della Cooperativa salvo espressa auto-   |
|  | rizzazione del Consiglio di Amministrazione accorda- |
|  | ta in considerazione della tipologia di rapporto di  |
|  | lavoro instaurato e delle modalità di prestazione    |
|  | dello stesso, nonché della quantità di lavoro dispo- |
|  | nibile in Cooperativa;                               |
|  | d) a mettere a disposizione le proprie capacità pro- |
|  |                                                      |

18 di 56

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473   |
|  | c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio    |
|  | sovventore, può recedere il socio:                   |
|  | a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;   |
|  | b) che non sia più in grado di partecipare all'atti- |
|  | vità volta al raggiungimento degli scopi sociali;    |
|  | c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentanea-   |
|  | mente sospeso per cause attinenti alla quantità di   |
|  | lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero  |
|  | per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in    |
|  | apposito regolamento;                                |
|  | d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavo-  |
|  | ro con la Cooperativa.                               |
|  | Il recesso dei soci persone giuridiche è libero pur- |
|  | ché siano decorsi almeno due esercizi sociali dalla  |
|  | loro ammissione in cooperativa.                      |
|  | Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è  |
|  | libero.                                              |
|  | Il recesso non può essere parziale.                  |
|  | La dichiarazione di recesso deve essere comunicata   |
|  | mediante raccomandata con avviso di ricevimento al-  |
|  | la Cooperativa.                                      |
|  | L'Organo amministrativo deve esaminarla entro ses-   |
|  | santa giorni dalla ricezione e trasmettere non ol-   |
|  | tre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazio- |
|  |                                                      |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | ne al socio mediante raccomandata con avviso di ri-  |
|  | cevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-   |
|  | santa giorni dal ricevimento della comunicazione,    |
|  | può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbi-   |
|  | trale.                                               |
|  |                                                      |
|  | Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor- |
|  | to sociale dalla comunicazione del provvedimento di  |
|  | accoglimento della domanda.                          |
|  |                                                      |
|  | Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimen-  |
|  | ti effetto dalla comunicazione del provvedimento di  |
|  | accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci  |
|  | lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente    |
|  | previsto nel regolamento interno e/o nei contratti   |
|  | di lavoro instaurati.                                |
|  |                                                      |
|  | Art. 11 (Esclusione)                                 |
|  |                                                      |
|  | L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammi- |
|  | nistrativo, oltre che nei casi previsti dalla leg-   |
|  | ge, nei confronti del socio che:                     |
|  |                                                      |
|  | a) non sia più in grado di concorrere al raggiungi-  |
|  | mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto  |
|  | i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel   |
|  | caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via  |
|  | definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperati-  |
|  | va o, nel caso di socio volontario, che abbia cessa- |
|  | to in via definitiva l'attività di volontariato, ov- |
|  |                                                      |
|  |                                                      |

[illegible]

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e

23 di 56

24 di 56

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III  |
|  | del presente statuto, possono essere ammessi alla    |
|  | Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4    |
|  | della legge 31.1.1992, n. 59.                        |
|  | Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)   |
|  | I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad  |
|  | oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rap- |
|  | presentati da quote nominative trasferibili.         |
|  | La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00      |
|  | (cinquecento).                                       |
|  | I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel  |
|  | fondo per il potenziamento aziendale di cui al suc-  |
|  | cessivo articolo 20, numero uno, lettera b) del pre- |
|  | sente statuto.                                       |
|  | Art. 17 (Alienazione delle                           |
|  | quote dei soci sovventori)                           |
|  | Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte  |
|  | e trasferite esclusivamente previo gradimento del-   |
|  | l'Organo amministrativo.                             |
|  | Il socio che intenda trasferire la quota deve comu-  |
|  | nicare all'Organo amministrativo il proposto acqui-  |
|  | rente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta   |
|  | giorni dal ricevimento della comunicazione.          |
|  | In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren- |
|  | te indicato dal socio che intende trasferire la par- |
|  |                                                      |

tecipazione, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell’Assemblea che determina l’importo complessivo dell’emissione stessa e l’eventuale esclusione o limitazione del diritto d’opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci

|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | cooperatori;                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;                                                                                                               |
|  | d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:                                                                                                                                   |
|  | - 1 (uno) voto fino ad euro 1.000,00 (mille) di capitale sottoscritto;                                                                                                                                                                                        |
|  | - 2 (due) voti oltre euro 1.001,00 (milleuno) e fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila) di capitale sottoscritto;                                                                                                                                              |
|  | - 3 (tre) voti oltre euro 50.001,00 (cinquantamilauno) e fino ad euro 100.000,00 (centomila) di capitale sottoscritto;                                                                                                                                        |
|  | - 4 (quattro) voti oltre euro 100.001,00 (centomilauno) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila) di capitale sottoscritto;                                                                                                                                    |
|  | - 5 (cinque) voti oltre euro 200.000,00 (duecentomila) di capitale sottoscritto.                                                                                                                                                                              |
|  | In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | ti applicando un coefficiente correttivo determina-  |  |
|  | to dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad    |  |
|  | essi attribuiti per legge e il numero di voti da es- |  |
|  | si portati.                                          |  |
|  | I soci sovventori hanno diritto di recedere trascor- |  |
|  | si 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice  |  |
|  | richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dal-  |  |
|  | la data di ricezione della notifica del recesso      |  |
|  | stesso.                                              |  |
|  | TITOLO V                                             |  |
|  | PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE              |  |
|  | Art. 20 (Elementi costitutivi)                       |  |
|  | Il patrimonio della società è costituito:            |  |
|  | 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è forma- |  |
|  | to:                                                  |  |
|  | a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori  |  |
|  | rappresentati da quote di valore minimo pari ad eu-  |  |
|  | ro 500,00 (cinquecento). Il valore della quota dete- |  |
|  | nuta da ciascun socio non può essere superiore ai    |  |
|  | limiti di legge;                                     |  |
|  | b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,  |  |
|  | confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; |  |
|  | 2) dalla riserva legale indivisibile formata con     |  |
|  | gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore     |  |
|  | delle quote eventualmente non rimborsate ai soci re- |  |
|  |                                                      |  |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  | ceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;     |
|  | 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato   |
|  | con le somme versate dai soci ai sensi del preceden- |
|  | te articolo 8;                                       |
|  | 4) dalla riserva straordinaria;                      |
|  | 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea   |
|  | e/o prevista per legge.                              |
|  | Le riserve indivisibili per disposizione di legge o  |
|  | per statuto non possono essere ripartite tra i soci  |
|  | né durante la vita sociale né all'atto dello scio-   |
|  | glimento della Società.                              |
|  | Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)     |
|  | Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a   |
|  | vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver- |
|  | so la Società fatto salvo il diritto di recesso.     |
|  | Art. 22 (Bilancio d'esercizio)                       |
|  | L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicem-   |
|  | bre di ogni anno.                                    |
|  | Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini- |
|  | strativo provvede alla redazione del progetto di bi- |
|  | lancio.                                              |
|  | Il progetto di bilancio deve essere presentato al-   |
|  | l'Assemblea dei soci per l'approvazione entro cento- |
|  | venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,  |
|  | ovvero entro centottanta giorni qualora venga redat- |
|  |                                                      |

30 di 56

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | di utili ai soli soci non cooperatori nella misura   |  |
|  | massima prevista per le cooperative a mutualità pre- |  |
|  | valente.                                             |  |
|  |                                                      |  |
|  | Art. 23 (Ristorni)                                   |  |
|  |                                                      |  |
|  | L'Organo amministrativo che redige il progetto di    |  |
|  | bilancio di esercizio, può appostare somme al conto  |  |
|  | economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta- |  |
|  | no le risultanze dell'attività mutualistica.         |  |
|  |                                                      |  |
|  | L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio,    |  |
|  | delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto  |  |
|  | dei commi seguenti.                                  |  |
|  |                                                      |  |
|  | I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costi- |  |
|  | tuiscono maggiorazione della relativa retribuzione,  |  |
|  | non possono in nessun caso superare la misura del    |  |
|  | trenta per cento dei trattamenti retributivi com-    |  |
|  | plessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e com- |  |
|  | ma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.     |  |
|  | 142.                                                 |  |
|  |                                                      |  |
|  | La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà  |  |
|  | essere effettuata considerando la quantità e quali-  |  |
|  | tà degli scambi mutualistici intercorrenti fra la    |  |
|  | Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente se- |  |
|  | condo quanto previsto in apposito regolamento da ap- |  |
|  | provarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,  |  |
|  | del codice civile e da predisporre a cura del Consi- |  |
|  |                                                      |  |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti     |
|  | criteri, considerati singolarmente o combinati tra   |
|  | loro distinti per ciascuna categoria di soci coope-  |
|  | ratori.                                              |
|  | Per i soci lavoratori si terrà conto di:             |
|  | - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;     |
|  | - qualifica professionale;                           |
|  | - compensi erogati;                                  |
|  | - tempo di permanenza in cooperativa;                |
|  | - tipologia del rapporto di lavoro.                  |
|  | Per i soci fruitori si terrà conto del valore econo- |
|  | mico dei servizi forniti e remunerati nell'eserci-   |
|  | zio.                                                 |
|  | I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci   |
|  | fruitori, potranno essere assegnati, oltre che me-   |
|  | diate erogazione diretta, anche sotto forma di au-   |
|  | mento gratuito del capitale posseduto da ciascun so- |
|  | cio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovven-  |
|  | zione.                                               |
|  | TITOLO VI                                            |
|  | ORGANI SOCIALI                                       |
|  | Art. 24 (Organi sociali)                             |
|  | Sono organi della Cooperativa:                       |
|  | a) l'Assemblea dei soci;                             |
|  | b) l'Organo amministrativo;                          |
|  |                                                      |

c) l'Organo di Controllo e/o di Revisione, se nominato.

Art. 25 (Decisioni dei soci)

Le decisioni dei soci possono essere adottate in forma collegiale, secondo le modalità regolate dagli articoli che seguono, o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 37.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs n. 112/2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del Presidente dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto incaricato al controllo legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, all'Organo di Controllo ed

34 di 56

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Notaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. |  |
|  | In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Art. 27 (Convocazione dell'assemblea)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.                                                                           |  |
|  | L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.                                                                                                                                                                  |  |
|  | L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.                                                                                                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre otto giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | stituita quando siano presenti o rappresentati la    |
|  | metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo- |
|  | to.                                                  |
|  | In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente   |
|  | costituita qualunque sia il numero dei soci interve- |
|  | nuti o rappresentati aventi diritto al voto.         |
|  | L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo-  |
|  | ti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti po- |
|  | sti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le    |
|  | deliberazioni di cui all'ultimo comma del successi-  |
|  | vo articolo 29.                                      |
|  | Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anti- |
|  | cipato della società o la sua trasformazione l'as-   |
|  | semblea delibera con il voto favorevole di almeno i  |
|  | due terzi dei soci.                                  |
|  | Art. 29 (Voto ed intervento)                         |
|  | Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nel-  |
|  | le Assemblee hanno diritto di voto coloro che risul- |
|  | tano iscritti da almeno novanta giorni nel libro     |
|  | dei soci e che non siano in mora nei versamenti del- |
|  | le quote sottoscritte.                               |
|  | Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo  |
|  | voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa- |
|  | zione.                                               |
|  | I soci cooperatori persone giuridiche potranno ave-  |
|  |                                                      |

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | re un massimo di 5 (cinque) voti.                    |
|  |                                                      |
|  | Per i soci sovventori si applica il precedente arti- |
|  | colo 19.                                             |
|  |                                                      |
|  | L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati  |
|  | in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col- |
|  | legati a condizione che siano rispettati il metodo   |
|  | collegiale e i principi di buona fede e di parità    |
|  | di trattamento dei soci, ed in particolare a condi-  |
|  | zione che:                                           |
|  |                                                      |
|  | a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, an-  |
|  | che a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di    |
|  | accertare inequivocabilmente l'identità e la legit-  |
|  | timazione degli intervenuti, regolare lo svolgimen-  |
|  | to dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta- |
|  | ti della votazione;                                  |
|  |                                                      |
|  | b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-  |
|  | cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto  |
|  | di verbalizzazione;                                  |
|  |                                                      |
|  | c) sia consentito agli intervenuti di partecipare    |
|  | in tempo reale alla discussione e alla votazione si- |
|  | multanea sugli argomenti all'ordine del giorno;      |
|  |                                                      |
|  | d) vengano indicati nell'avviso di convocazione      |
|  | (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i     |
|  | luoghi audio/video collegati a cura della Cooperati- |
|  | va, nei quali gli intervenuti potranno affluire, do- |
|  |                                                      |
|  |                                                      |

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a mag-

40 di 56

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | ne giuridiche.                                       |  |
|  |                                                      |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per  |  |
|  | tre esercizi; in ogni caso gli Amministratori scado- |  |
|  | no alla data dell'assemblea convocata per l'approva- |  |
|  | zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio     |  |
|  | della loro carica. I membri del Consiglio di ammini- |  |
|  | strazione sono rieleggibili.                         |  |
|  |                                                      |  |
|  | Art. 32 (Compiti dell'Organo amministrativo)         |  |
|  |                                                      |  |
|  | L'Organo amministrativo è investito dei più ampi po- |  |
|  | teri per la gestione della Società, esclusi solo     |  |
|  | quelli riservati alla decisione dei soci dalla leg-  |  |
|  | ge.                                                  |  |
|  |                                                      |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte   |  |
|  | delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle mate- |  |
|  | rie previste dall'articolo 2381 del codice civile,   |  |
|  | nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del co- |  |
|  | dice civile in materia di ammissione, recesso ed e-  |  |
|  | sclusione dei soci e delle decisioni che incidono    |  |
|  | sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più   |  |
|  | dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecuti-  |  |
|  | vo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-   |  |
|  | nandone il contenuto, i limiti e le eventuali moda-  |  |
|  | lità di esercizio della delega.                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono   |  |
|  | referire all'Organo amministrativo e all'Organo di   |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.                                                                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ul-                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

43 di 56

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | In caso di parità di voti la deliberazione proposta  |
|  | si intende approvata o non approvata a seconda di    |
|  | come ha votato chi presiede la seduta.               |
|  |                                                      |
|  | Le decisioni del Consiglio possono essere adottate   |
|  | anche mediante consultazione scritta o acquisizione  |
|  | del consenso espresso per iscritto, secondo le moda- |
|  | lità illustrate all'art. 37.                         |
|  |                                                      |
|  | Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Am- |
|  | ministratori ed all'Organo di Controllo, se nomina-  |
|  | to, di ogni interesse che, per conto proprio o di    |
|  | terzi, abbia in una determinata operazione della So- |
|  | cietà, precisandone la natura, i termini, l'origine  |
|  | e la portata; se si tratta di Amministratore Delega- |
|  | to deve altresì astenersi dal compiere l'operazio-   |
|  | ne, investendo della stessa il Consiglio di Ammini-  |
|  | strazione.                                           |
|  |                                                      |
|  | Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)    |
|  |                                                      |
|  | In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più compo- |
|  | nenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri     |
|  | provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-  |
|  | ticolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tutta- |
|  | via la necessità di approvazione da parte dell'Orga- |
|  | no di Controllo qualora quest'ultimo non sia nomina- |
|  | to.                                                  |
|  |                                                      |
|  | Se viene meno la maggioranza dei componenti il Con-  |
|  |                                                      |
|  |                                                      |

siglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

#### Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

#### Art. 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | terzi e in giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei li-<br>miti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri<br>Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministra-<br>zione può nominare Direttori Generali, Institori e<br>Procuratori Speciali.                                                      |  |
|  | In caso di assenza o di impedimento del Presidente,<br>tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepre-<br>sidente, la cui firma costituisce piena prova del-<br>l'assenza o dell'impedimento del Presidente.                                                                                   |  |
|  | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei<br>limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà<br>conferire speciali procure, per singoli atti o cate-<br>gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estra-<br>nei, con l'osservanza delle norme legislative vigen-<br>ti al riguardo. |  |
|  | Art. 37 (Consultazione scritta o<br>consenso espresso per iscritto)                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Il procedimento per la consultazione scritta o l'ac-<br>quisizione del consenso espresso per iscritto è re-<br>golato come segue.                                                                                                                                                                   |  |
|  | Qualora un numero di soci che rappresentino almeno<br>un terzo dei voti spettanti a tutti i soci o uno de-<br>gli amministratori comunica, a pena di nullità, a<br>tutti i soci, a tutti gli amministratori non soci e                                                                              |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci o nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Art. 38 (Organo di Controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | L'Organo di Controllo e/o di Revisione, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un solo membro effettivo o di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.                               |  |
|  | Nel caso di nomina di un Organo di Controllo e/o di Revisione composto da tre membri, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.                                                                                                                                                       |  |
|  | L'Organo di Controllo e/o di Revisione resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.                                                                                             |  |
|  | La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e/o di Revisione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.                                                                                                                                         |  |
|  | La revisione legale dei conti è affidata all'Organo di Controllo, se nominato, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla separatamente ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | conti un revisore o una società di revisione, que-   |  |
|  | sti dovranno essere iscritti nell'apposito registro. |  |
|  |                                                      |  |
|  | TITOLO VII                                           |  |
|  |                                                      |  |
|  | CONTROVERSIE                                         |  |
|  |                                                      |  |
|  | Art.39 (Clausola arbitrale)                          |  |
|  |                                                      |  |
|  | Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali se- |  |
|  | condo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003,   |  |
|  | nominati con le modalità di cui al successivo arti-  |  |
|  | colo 40, salvo che non sia previsto l'intervento ob- |  |
|  | bligatorio del Pubblico Ministero:                   |  |
|  |                                                      |  |
|  | a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra   |  |
|  | soci e Società che abbiano ad oggetto diritti dispo- |  |
|  | nibili, anche quando sia oggetto di controversia la  |  |
|  | qualità di socio;                                    |  |
|  |                                                      |  |
|  | b) le controversie relative alla validità delle de-  |  |
|  | liberazioni assembleari;                             |  |
|  |                                                      |  |
|  | c) le controversie promosse da Amministratori, Li-   |  |
|  | quidatori o Sindaci, o nei loro confronti.           |  |
|  |                                                      |  |
|  | La clausola arbitrale di cui al comma precedente è   |  |
|  | estesa a tutte le categorie di soci, anche non coo-  |  |
|  | peratori.                                            |  |
|  |                                                      |  |
|  | La sua accettazione espressa è condizione di propo-  |  |
|  | nibilità della domanda di adesione alla Cooperativa  |  |
|  | da parte dei nuovi soci.                             |  |
|  |                                                      |  |
|  | L'accettazione della nomina alla carica di Ammini-   |  |
|  |                                                      |  |

stratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

1) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

2) tre, per le altre controversie;

3) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  |                                                      |
|  | La domanda di arbitrato, anche quando concerne i     |
|  | rapporti tra soci, deve essere comunicata alla So-   |
|  | cietà, fermo restando quanto disposto dall'articolo  |
|  | 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.                    |
|  | Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è    |
|  | impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secon-  |
|  | do comma, del codice di procedura civile quando per  |
|  | decidere abbiano conosciuto di questioni non compro- |
|  | mettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costi-   |
|  | tuito dalla validità di delibere assembleari.        |
|  | Gli arbitri decidono nel termine di centottanta      |
|  | giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitra- |
|  | le, salvo che essi chiedano una proroga al Consi-    |
|  | glio arbitrale della Camera Arbitrale e di Concilia- |
|  | zione della Cooperazione, per non più di una sola    |
|  | volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon- |
|  | do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessa-  |
|  | rio disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui  |
|  | la scadenza del termine possa nuocere alla comple-   |
|  | tezza dell'accertamento o al rispetto del principio  |
|  | del contraddittorio.                                 |
|  | Nello svolgimento della procedura è omessa ogni for- |
|  | malità non necessaria al rispetto del contradditto-  |
|  | rio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare       |
|  | un'apposita udienza di trattazione.                  |
|  |                                                      |

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  |                                                      |  |
|  | Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale so-  |  |
|  | no anticipate da entrambe le parti, con vincolo di   |  |
|  | solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto   |  |
|  | tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.         |  |
|  | Per ogni ulteriore questione non esplicitamente pre- |  |
|  | vista nel presente e nel precedente articolo, la     |  |
|  | procedura arbitrale è disciplinata dalle norme con-  |  |
|  | tenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbi-  |  |
|  | trale e di Conciliazione della Cooperazione in vigo- |  |
|  | re al momento della produzione della domanda.        |  |
|  | TITOLO VIII                                          |  |
|  | SCIoglimento E LIQUIDAZIONE                          |  |
|  | Art. 41 (Scioglimento anticipato)                    |  |
|  | L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Coo-  |  |
|  | perativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendo-  |  |
|  | ne i poteri.                                         |  |
|  | Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)          |  |
|  | In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-  |  |
|  | trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà  |  |
|  | devoluto nel seguente ordine:                        |  |
|  | - a rimborso delle quote effettivamente versate dai  |  |
|  | soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma    |  |
|  | del precedente articolo 22, lettera d) e dei divi-   |  |
|  | dendi deliberati e non ancora corrisposti;           |  |
|  | - a rimborso delle quote effettivamente versate dai  |  |
|  |                                                      |  |

|  |                                                      |  |
|--|------------------------------------------------------|--|
|  |                                                      |  |
|  | soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma   |  |
|  | del precedente articolo 22, lettera d) e dei divi-   |  |
|  | dendi deliberati e non ancora corrisposti;           |  |
|  | - al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-  |  |
|  | luppo della cooperazione, di cui all'articolo 11     |  |
|  | della legge 31 gennaio 1992, n. 59.                  |  |
|  | TITOLO IX                                            |  |
|  | DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI                       |  |
|  | Art. 43 (Regolamenti)                                |  |
|  | Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e  |  |
|  | soprattutto per disciplinare i rapporti tra la so-   |  |
|  | cietà ed i soci determinando criteri e regole ine-   |  |
|  | renti lo svolgimento dell'attività mutualistica,     |  |
|  | l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di     |  |
|  | cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà ela-  |  |
|  | borare appositi regolamenti sottoponendoli successi- |  |
|  | vamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci     |  |
|  | con le maggioranze previste per le modifiche statu-  |  |
|  | tarie. Negli stessi regolamenti potranno essere sta- |  |
|  | biliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tec- |  |
|  | nici, se verranno costituiti.                        |  |
|  | Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità       |  |
|  | delle riserve e devoluzione)                         |  |
|  | I principi in materia di remunerazione del capita-   |  |
|  | le, di riserve indivisibili, di devoluzione del pa-  |  |
|  |                                                      |  |

trimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Art. 46 (Norma transitoria)

Firmato

ESPOSITO Martina

ESPOSITO Alessandro

PELUSO Francesco

BALESTRIERE Antonietta

PELUSO Alessandro

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. 82/2005, che si  
trasmette ad uso Registro Imprese.  
Esente dall'imposta di bollo ai sensi della D.Lgs. n. 117/2017.  
Registrato a Napoli DP I il 31 ottobre 2024 al n. 44500/1T